



LEGA PRO

COMUNICATO N. 54/DIV – 20 GENNAIO 2026

54/279

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 16, 17, 18, 19 GENNAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16, 17, 18, 19 Gennaio 2026

3^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
DOLOMITI BELLUNESI
INTER U23
LUMEZZANE
OSPITALETTO FRANCIACORTA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO

L.R. VICENZA 1-2
PERGOLETTESE 3-3
LECCO 1-4
VIRTUS VERONA 1-0
ALCIONE MILANO 1-0
TRIESTINA 1-0
GIANA ERMINIO 0-4
UNION BRESCIA 0-0
ALBINOLEFFE 1-1
NOVARA 1-1

GIRONE B

BRA
CAMPOBASSO
FORLÌ
GUIDONIA MONTECELIO
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
PIANESE
PONTEDERA
VIS PESARO
RIPOSA: TERNANA

RAVENNA 2-1
CARPI 2-0
SAMBENEDETTESE 0-2
LIVORNO 0-2
ASCOLI 1-0
GUBBIO 0-1
TORRES 1-1
PINETO 1-1
AREZZO 0-3

GIRONE C

ATALANTA U23
AZ PICERNO
BENEVENTO
CAVESE
COSENZA
FOGGIA
MONOPOLI
POTENZA
SIRACUSA
TRAPANI

SALERNITANA 0-1
LATINA 0-0
CASARANO 3-0
TEAM ALTAMURA 1-2
CROTONE 0-2
GIUGLIANO 2-1
CATANIA 1-2
CASERTANA 2-0
AUDACE CERIGNOLA 0-1
SORRENTO 4-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 19 e 20 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16, 17, 18, 19 GENNAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, SORRENTO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026

Il Giudice Sportivo,

ritenuto che dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed.) risulta quanto segue:

1. I sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locale, hanno lanciato, al 16° minuto del primo tempo, circa dieci petardi sul terreno di gioco che esplodevano all'interno dell'area di rigore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa nove minuti e provocando bruciature del manto erboso. Durante l'interruzione si è reso necessario effettuare i prescritti annunci antiviolenza.

2. Dalla relazione della Procura Federale è emerso, altresì, che la Società Trapani non ha assicurato la presenza degli Steward nel predetto Settore che, pertanto, era assolutamente privo di tale servizio.

3. Infine, i sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locali, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, hanno intonato cori.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori costituendo pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per nove minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati ed hanno provocato danni al manto erboso.

Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

- ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S. sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori,

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la **Società TRAPANI** con l'**obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Locali, privo di spettatori e con l'irrogazione di Euro 2.000,00 di AMMENDA.**

Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Locali priva di spettatori inflitta alla Società Trapani, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l'attuazione delle necessarie misure organizzative (r.

Arbitrale, r. proc. fed.).

GARA TRAPANI – SORRENTO DEL 18 GENNAIO 2026

Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori della Società SORRENTO, richiamati dai propri tifosi, si sono recati sotto il Settore Ospiti occupato dai loro stessi tifosi consegnando la maglia agli stessi, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla compiuta ed univoca identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per la conseguente valutazione circa la relativa rilevanza disciplinare e per l'eventuale seguito di sua competenza, ai sensi dell'art. 118 C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

ATALANTA U23 per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato, ma chiaramente riconducibile alla società, posto in essere, all'ingresso che conduce agli spogliatoi, una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale, proc. fed.).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati nonché due copri-ventola dell'armadio elettrico esterno posto in prossimità di una torre-faro dell'impianto di illuminazione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto sintetico e la sospensione della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 900,00

MONOPOLI

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Comisso, intonato cori di incitamento per la propria squadra;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che,

con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

VIRTUS VERONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ARZIGNANO VALCHIAMPO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, in quanto, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale stava uscendo dall'impianto di gioco a bordo di una autovettura, alcuni sostenitori li attendevano e, in particolare, uno di loro si posizionava al centro della strada obbligandoli a fermare il veicolo, colpendo violentemente il finestrino dell'auto con due pugni.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. operatore FVS).

AMMENDA € 400,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:

1. durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, cori di incitamento nei confronti della propria squadra;

2. dal 36° al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per dieci volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti, nell'avere acceso, al 1° minuto del primo tempo, alcuni fumogeni all'interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto e 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità;

B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore e Curva Sud Anello Superiore, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calciistiche, ripetuto per dieci volte e seguito da fischi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

GUIDONIA MONTECELIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

FORLÌ per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Gradinata Locali, intonato, al 47° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

LATINA per avere, i suoi sostenitori (l'80% circa dei 41 presenti) posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 18° minuto del primo tempo e al 18° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 FEBBRAIO 2026**

ABELA GIOVANNI

(SIRACUSA)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina arrivando a pochi metri dall'area di revisione e proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **20 MARZO 2026**

LORENZI RENZO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto:

1. si avvicinava all'Arbitro sul terreno di gioco a circa un metro di distanza e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato cercando il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all'intervento dei dirigenti della propria squadra;

2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento pronunciando nei suoi confronti parole offensive e cercando nuovamente il contatto fisico con quest'ultimo non riuscendoci solo grazie all'intervento dei propri dirigenti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta posta in essere (r. Arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (II INFR)

GARGIULO ALFONSO

(SORRENTO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI DONATO DANIELE

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, in segno di protesta, lanciava la card per richiedere la revisione FVS, senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BOCCHETTI SALVATORE

(ATALANTA U23)

per avere, al 5° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava platealmente gesticolando e proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAIURI VINCENZO

(AUDACE CERIGNOLA)

1. una giornata effettiva di squalifica per doppia ammonizione;

2. euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di espulsione, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA)
FOSCHI LUCIANO (RENATE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHIONNI MARCO (RAVENNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)
BRAMBILLA MASSIMO (JUVENTUS NEXT GEN)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CIACCIA ANTONIO (FORLÌ)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, mentre questi rientrava negli spogliatoi, gli si avvicinava proferendo parole irrispettose e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

PICCINOCCHI MARIO (ALCIONE MILANO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa e non corretta nei confronti dell'Arbitro in quanto:

1. all'interno del terreno di gioco, gli si avvicinava accusandolo di avere pronunciato parole sconvenienti nel corso della gara, per contestarne l'operato;
2. mentre rientrava negli spogliatoi, reiterava la predetta condotta ribadendo le medesime accuse.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CISSE MOUSTAPHA ELHAD (ATALANTA U23)

per avere, all'11° minuto del primo, e con il pallone lontano, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto, rendendo necessario l'intervento dei sanitari a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta; considerato, da una parte: 1. che il colpo è stato inferto a gioco fermo; 2. la natura del gesto; 3. la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo; e considerato, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n.2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOFFELLI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all'intervento dei dirigenti della propria squadra.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e, in particolare, la gravità della condotta posta in essere.

BONANOMI ANDREA (ATALANTA U23)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza dello sterno, rendendo necessario l'intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l'avversario con i tacchetti esposti.

LONARDI LORENZO (RAVENNA)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva in pieno volto con la parte alta della scarpa, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTORRI GIANMARCO (FOGGIA)

per avere, al 55° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

AURILETTO SIMONE (RENATE)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva

commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LAKTI ERALD	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SORENSEN FREDERIK	(UNION BRESCIA)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROSSINI MATTEO	(CARPI)
----------------	---------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
PIERACCINI SIMONE	(CATANIA)
CIOTTI PIETRO	(COSENZA)
ZUNNO MARCO	(CROTONE)
VITALE VINCENZO	(GIANA ERMINIO)
DI BITONTO ALESSANDRO	(GUBBIO)
ALEXIOU CHRISTOS	(INTER U23)
PORRO MATTIA	(LATINA)
MAWETE CHRIST JESUS	(LIVORNO)
DI COSMO LEONARDO	(NOVARA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
EL BOUCHATAOUI ACHRAF	(PRO VERCCELLI)
MATINO EMMANUELE	(SALERINITANA)
MARCOLINI DIEGO	(TRAPANI)
PEDICILLO LEONARDO	(TRIESTINA)
RIZZO ALBERTO	(UNION BRESCIA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORSELLI FABIO	(ALCIONE MILANO)
VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
GALA ANTONIO	(CAMPOBASSO)
COLOMBARA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
BOVO LEONARDO	(INTER U23)
VITALE MATTIA	(L.R. VICENZA)
SIPOS LEON	(LECCO)
FALASCO NICOLA	(LIVORNO)
DORE SALVATORE	(PERGOLETTESE)

SUSSI CHRISTIAN
SIATOUNIS ANTONIOS
MASI ALBERTO
COMI GIANMARIO
MASTROMONACO GIAN LUCA
LONGOBARDI GIANLUCA
PARIGINI VITTORIO
NAZZARO MARCO
ANTONELLI NICOLO
VEZZONI FRANCO ORLANDO

(PIANESE)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SAMBENEDETTESE)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

D'AMICO FELICE
SAPORETTI LORENZO

(FOGGIA)
(FORLÌ)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ESPOSITO EMMANUELE
CELESIA CHRISTIAN
TOSCANO MARCO
MENARINI FRANCESCO
ESEMPIO STEFANO
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO
JOSE'
GUARNERI MATTIA
MEGELAITIS LINAS
FABBRO MICHAEL

(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(FORLÌ)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LECCO)

(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERUGIA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK
TASCONE SIMONE
PAGHERA FABRIZIO
D'ANDREA FILIPPO
MANFREDONIA MATTEO
CLEMENTE GIANLUCA
CANDIANO MAIKO
PACCIARDI FEDERICO
SOLCIA DANIELE
BALESTRERO DAVIDE
ZARPELLON LEONARDO

(ASCOLI)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LUMEZZANE)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SIRACUSA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(UNION BRESCIA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MANDELLI ANDREA
MURONI MATTIA
PIROLA FILIPPO
RIGHETTI SAMUELE
RIZZO PINNA ANDREA
SIMONETTI PIER LUIGI
SGANZERLA RICCARDO
CELIENTO DANIELE
BENTIVEGNA ACCURSIO

(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(BENEVENTO)
(BRA)
(CASARANO)
(CASERTANA)

AMATUCCI FRANCESCO	(CITTADELLA)
CAPORALE ALESSANDRO	(COSENZA)
GROPPELLI FILIPPO	(CROTONE)
ALCIDES DIAS EDUARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
MONDONICO DAVIDE	(DOLOMITI BELLUNESI)
WINKELMANN TILL	(FOGGIA)
D'AGOSTINO GIUSEPPE	(GIUGLIANO)
TOPALOVIC LUKA	(INTER U23)
CUDRIG NICOLO	(JUVENTUS NEXT GEN)
AGYEMANG GIUSEPPE	(NOVARA)
AIDOO MIKE	(PERGOLETTESE)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
FALBO LUCA	(RAVENNA)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
RICCARDI PASQUALE	(SORRENTO)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)

AMMONIZIONE (II INFR)

TAVERNELLI CAMILLO	(AREZZO)
NIOLETTI MANUEL	(ASCOLI)
BALDINI ENRICO	(BRA)
ROTTENSTEINER BENEDIKT	(BRA)
PULETTO FILIPPO	(CARPI)
CERBONE SALVATORE	(CASARANO)
HEINZ JONAS	(CASERTANA)
CONTILIANO NICOLO	(COSENZA)
BRUGNOLO RICCARDO	(DOLOMITI BELLUNESI)
ALMEIDA GOMES PEDRO JUSTINIAN	(GIUGLIANO)
CALCAGNI RICCARDO	(MONOPOLI)
SCIPIONI EMANUELE	(MONOPOLI)
IEVOLI MATTIA	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
FABRIZI LUCA	(PIANESE)
MARTEY CLAUDIO MAMAH	(PIANESE)
CAPONI ANDREA	(PONTEDERA)
UDOH KING	(PRO PATRIA)
COCCOLO LUCA	(PRO VERCELLI)
BONGELLI RICCARDO	(SAMBENEDETTESE)
ALASTRA FABRIZIO	(TEAM ALTAMURA)
DIPINTO NICOLA	(TEAM ALTAMURA)
ATTYS CHRISTOPHER	(TRIESTINA)
BASSI MATTEO	(VIRTUS VERONA)
MACHIN DICOMBO JOSE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

NDOJ EMANUELE	(ASCOLI)
VITALE SAMUELE	(ASCOLI)
NTAMPIZAS ATHANASIOS	(AUDACE CERIGNOLA)
ENERGE ANTONIO	(CROTONE)
PIOVANELLO ENRICO	(CROTONE)
SPINELLI ALESSANDRO	(FORLÌ)
COSTA GABRIELE	(GUBBIO)

D'ANGELO SONNY
ANASTASINI JASON
LANINI ERIC
JAOUHARI ZAID
PALA ALBERTO
YEBOAH ANKRAH PHILIP
LOIACONO GIUSEPPE
SCHIAVONE ANDREA
MOTOC ANDREI
FIAMOZZI RICCARDO
VOCA IDRIZ

(LATINA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 20 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani